



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Regolamento previdenziale

comunicato stampa

PENSIONI: SIULP Presidenti Schifani e Fini blocchino invio a commissioni parlamentari

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano

L'invio della bozza del decreto di regolamento per l'armonizzazione previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa da parte del Ministro Fornero, a poco più di dieci giorni dalle elezioni, è la prova di un vero e proprio accanimento da parte dello stesso Ministro nei confronti delle donne e degli uomini in uniforme che servono devotamente il Paese pur di fronte a quello che si può definire in vero e proprio maltrattamento.

Insistere nel voler riproporre, a camere sciolte, un testo di regolamento che ha un portata devastante per il personale e che fa collassare il sistema sicurezza, considerato anche il parere nettamente contrario già espresso dal Senato, facendo trapelare che sarebbe stato approvato nel primo CDM di questa settimana, o è un accanimento oppure nasconde una regia che pur essendo lontana dagli interessi dei

FLASH nr. 5 - 2013

- Regolamento previdenziale
- Le pensioni dal 1° gennaio 2013
- Criteri di valutazione relativi alle incompatibilità ed alla potestà di svolgimento di altra attività per il personale della Polizia di Stato
- Ultim'ora: definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della polizia di stato.
- Concorsi a commissario della Polizia di Stato
- Riconoscimento dell'aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell'equo indennizzo
- Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (art. 16 l. 111/2011)
- Concorso 1000 posti vice ispettore, il 14 febbraio la riunione per discutere la bozza del bando



poliziotti e del diritto alla sicurezza dei cittadini, vuole inserire elementi di strumentalizzazioni utili solo alla campagna elettorale in corso.

Lo afferma Felice Romano Segretario Generale del SIULP che, nel sottolineare di aver già interessato il Ministro Cancellieri la quale ha affermato di non essere stata informata del fatto che il provvedimento fosse all'ordine del giorno del CDM e che comunque avrebbe ostacolato ogni provvedimento contrario alle necessità del sistema sicurezza e dei suoi operatori, sottolinea la preoccupazione che la sicurezza e i poliziotti, sinora completamente ignorati nella campagna elettorale, stiano diventato elemento di strumentalizzazione nello scontro politico.

L'iter prevede che il testo, una volta arrivato alla Presidenza delle Camere sia inviato alle competenti Commissioni che devono fare una valutazione politica ed emettere un parere. Da quel momento decorre il termine dei 30 giorni previsti per poter procedere all'approvazione da parte del CDM.

Ecco perché, ribadisce Romano, chiedo ai Presidenti Schifani e Fini, a nome dei circa 30mila poliziotti che il SIULP rappresenta di non inviare la bozza di decreto alle Commissioni e di rinviare al prossimo Parlamento, che sarà legittimato nelle sue funzioni dal voto dei cittadini italiani, l'onere e la possibilità di valutare la portata di tale provvedimento e di apportare le necessarie correzioni.

Sono certo, conclude Romano che i Presidente di Camera e Senato, come dimostrato sinora, saranno la migliore garanzia per i poliziotti e militari servitori dello Stato ma anche per il diritto degli italiani ad avere una sicurezza reale.



Investigazione e diritto penale

Percorso formativo per gli iscritti SIULP

Continua l'offerta formativa offerta dalla LINK CAMPUS UNIVERSITY, riservata agli iscritti SIULP, con il corso di "Investigazione e diritto penale".

Il percorso formativo è articolato in cinque moduli, ognuno dei quali da' diritto a dei crediti formativi universitari.

La partecipazione a tutti i corsi, inoltre, consente l'attribuzione di un numero di crediti tale da dare la possibilità a chiunque di potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti Internazionali.

Il Corso si articola nei seguenti moduli:

- Corso Integrato di Investigazione (9 cfu)
- Tecniche e Strumenti per l'Investigazione (9 cfu)
- Diritto Amministrativo (9 cfu)
- Diritto Penale Internazionale (9 cfu)
- Procedura Penale (12 cfu)

Per la convenzione ed i costi consultare il nostro sito www.siulp.it

LE PENSIONI DAL 1° gennaio 2013

GUIDA PRATICA

Per conoscere i meccanismi di uscita e le norme vigenti relative al sistema previdenziale del Comparto Sicurezza.

Premessa

Era opinione comune e convinzione diffusa che, dopo un ventennio di riforme, il nostro sistema pensionistico non fosse più oggetto di ulteriori modifiche, soprattutto dopo l'emanazione della legge "Tremonti 1" (D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito in legge 31/07/2010 n. 122), che ha introdotto la cosiddetta finestra unica "mobile" o "a scorrimento", allungando, ulteriormente il periodo di attesa fra la data di maturazione dei requisiti e la decorrenza economica della pensione.

Ma così non è stato!!!!

difatti dopo appena un anno, sono intervenuti ben due ulteriori provvedimenti di legge, a distanza di appena un mese l'uno dall'altro: la Tremonti bis (D.L. 06/07/2011 convertito in legge 13/07/2011, n. 111) e la Tremonti ter (D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito in legge 14/09/2011, n. 148), le quali hanno apportato rilevanti innovazioni e modifiche, che hanno inciso pesantemente sulla previdenza.

Inoltre, a seguito della non emanazione del regolamento di armonizzazione previdenziale previsto dall'art. 24 comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono determinate varie incertezze in ordine alla disciplina attualmente in regime di vigenza riguardo l'accesso ai trattamenti previdenziali.

Per tali ragioni, volendo corrispondere alle esigenze di tutti quei colleghi che alla luce delle ultime sovrapposizioni legislative chiedono chiarimenti in ordine al regime previdenziale applicabile alla loro specifica situazione, abbiamo predisposto la seguente sintetica trattazione, con la speranza che la stessa possa essere utile a far luce sulle prospettive di coloro che si avvicinano alla maturazione dei requisiti di accesso al sistema previdenziale.

Disposizioni in materia pensionistica

per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa

1. Finestra mobile

L'istituto è stato introdotto dall'art. 12 comma 2 del D.L. 78/2010, parzialmente modificato dall'art. 18 comma 22 ter legge 111/2011, il quale prevede che la prestazione pensionistica si consegua decorso un anno dalla maturazione del diritto al pensionamento.

2. Adegamenti alla speranza di vita

L'articolo 12 bis della legge 122/2010 aveva stabilito che l'aggancio del pensionamento di vecchiaia alle aspettative di vita avrebbe trovato applicazione dal 2015.

L'articolo 18 comma 4 della legge 111/2011 ha modificato tale precedente norma, anticipandone l'applicazione al 2013. Per tale ragione i requisiti anagrafici vengono aggiornati con cadenza triennale.

L'ISTAT, a partire dall'anno 2011, rende noto annualmente entro il 30 dicembre di ogni anno il dato relativo alla variazione del triennio precedente della speranza di vita della popolazione residente in Italia.

Per gli adeguamenti relativi al 2013 e 2016, sono da considerarsi i dati forniti dall'ISTAT rispettivamente nel dicembre 2011 e nel dicembre 2014. Resta fermo che l'effetto di tale aggiornamento, in sede di prima applicazione, non può in ogni caso superare i tre mesi.

Con messaggio 545 del 10.01.2013 l'Inps ha ribadito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'adeguamento della speranza di vita si applica a tutti i requisiti pensionistici vigenti, anagrafico e contributivo.

Invero, occorre chiarire che la normativa aveva stabilito, in un primo momento, l'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita ai soli requisiti anagrafici.

Successivamente la legge di riforma Monti-Fornero 214/2011 ha previsto che, dal 1° gennaio 2013, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età (pensione di anzianità ex art. 12 comma 2 legge 112/201), l'adeguamento si applichi anche al requisito contributivo.

L'anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni.

3. La pensione di vecchiaia (art. 12, comma 1 legge 122/2010)

I lavoratori della Polizia di Stato maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

- dirigente generale: 65 anni;
- dirigente superiore: 63 anni;
- qualifiche inferiori: 60 anni.

A partire dal 2011 per accedere effettivamente alla pensione bisogna attendere:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti minimi

L'adeguamento della cosiddetta finestra mobile si applica solo ai soggetti che, al compimento del limite anagrafico ordinamentale per la qualifica rivestita, non hanno maturato i requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità invero, resta in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia acquisito anteriormente ancorché a diverso titolo (*pensione di anzianità*) la *pensione di vecchiaia* ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

Si riportano a titolo esemplificativo i seguenti casi:

- lavoratore con 60 anni di età maturati al 10/04/2011 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/05/2012, ma avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art. 6 comma 2 del D.L.vo 165/1997) la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/05/2011;
- lavoratore con 60 anni di età maturati al 03/08/2012 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/09/2013, ma avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art 59 comma 6 legge 449/1997) la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/09/2012
- lavoratore con 60 anni di età maturati al 05/11/2013 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/12/2014, ma

avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art 59 comma 8 legge 449/1997) la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/12/2013

- lavoratore con 60 anni di età maturati al 20/03/2018 - la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/04/2019, con 33 anni di anzianità contributiva, quindi non avendo maturato precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità, in questo caso, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà effettivamente 01/04/2019.

4. La pensione di anzianità (art 12 comma 2 legge 122/2010)

Dal 1° gennaio 2013, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità si consegue:

- Nei confronti del personale che consegue il requisito della pensione di anzianità in applicazione dell'articolo 6 comma 2 del D.L.vo 163/1997 (*53 anni + 3 mesi di età ed il massimo dell'anzianità contributiva prevista per l'ordinamento di appartenenza*), l'accesso al pensionamento in applicazione all'art 12 comma 2 legge 122/2010 avverrà 12 mesi dopo la maturazione dei due requisiti (si applica solo con il sistema di calcolo retributivo)
- Nell'ipotesi in cui il personale consegua il requisito della pensione di anzianità secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 del D.L.vo 165/1997, ossia in base ai requisiti contributivi previsti dall'articolo 59 comma 6 della legge n 449/1997 (*57 anni + 3 mesi di età e 35 di anzianità contributiva*) l'accesso al pensionamento in applicazione all'art 12 comma 2 legge 122/2010 avverrà 12 mesi dopo la maturazione dei termini definiti dall'articolo 1 comma 29 della legge 335/1995 (si applica con il sistema di calcolo Retributivo; Misto o Contributivo)
- Nei confronti del personale che matura il requisito al trattamento pensionistico con 40 anni + 3 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dell'età anagrafica, ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della legge 335/1995 i termini per l'accesso al pensionamento, in applicazione all'art 12 comma 2 della legge 122/2010 così come modificato dall' art 18 comma 22 ter legge 111/2011 sono i seguenti:
 - Dal 2011, dopo 12 mesi dalla data di maturazione del diritto
 - Dal 2012, dopo 13 mesi dalla data di maturazione del diritto
 - Dal 2013, dopo 14 mesi dalla data di maturazione del diritto
 - Dal 2014, dopo 15 mesi dalla data di maturazione del diritto

Perequazione Automatica Delle Pensioni – Blocco per il Biennio 2012-2013

L'articolo 18 comma 3 della legge 111/2011 ha stabilito che per il biennio 2012 - 2013 le pensioni d'importo mensile superiore a 5 volte il minimo INPS (2.341,75 , pari a 468,35 x 5) non beneficeranno della cosiddetta "perequazione automatica".

Quelle di importo inferiore a tale limite saranno incrementate nella seguente misura:

- Sulle pensioni mensili sino a 3 volte il minimo, la rivalutazione sarà applicata del 100% dell'indice inflattivo
- Sulle pensioni mensili superiori 3 volte il minimo, limitatamente alla fascia da 3 a 5 volte, la rivalutazione si applica nella misura del 70% dell'indice inflattivo

Trattamento di fine servizio

(D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 31/07/2010 n. 122) e (D.L. 13/08/20011 n 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148)

1. Modalità di pagamento (art. 12 comma 7 e 9 legge 122/2010)

La normativa vigente prevede che il trattamento di fine servizio sia corrisposto:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

2. Termini di liquidazione (art 1 comma 22 della legge 148/2011)

- termine di 105 giorni dalla cessazione (non prima di tre mesi e non oltre 105 giorni)

Il suddetto termine trova applicazione nei soli casi di pensionamento per fisica inabilità o per decesso del dante causa:

- Termine di 6 mesi dalla cessazione (non prima di sei mesi e non oltre 270 giorni) nel caso di:
 - a) raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza
 - b) collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.
- Termine di 24 mesi dalla cessazione(non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi) nel caso di:
 - a) dimissioni volontarie
 - b) recesso da parte del datore di lavoro

3. Modalità di calcolo del trattamento di "Buonuscita"

Il D.L. 29.10.2012 n. 185 ripristina la previgente normativa in materia di TFS per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa

I nuovi termini di liquidazione, non trovano applicazione per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011. per effetto della deroga ai lavoratori che hanno maturato i requisiti di pensionamento al 12 agosto 2011 continua a trovare applicazione la previgente normativa (art. 3 legge 140/1997) che prevede i seguenti termini:
entro 105 gg. dalla cessazione per inabilità, decesso, limiti di età, limite servizio;
entro 270 gg. dalla cessazione per dimissioni, destituzione dall'impiego, altre cause.

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE TROVANO APPLICAZIONE DAL 2011 IN POI		
decorrenza	Modifiche ed Innovazioni	Fonte Normativa
01.01.2011	Applicazione cd. finestra mobile Pensione di vecchiaia, viene differita di 12 mesi , in mancanza in precedenza del requisito della pensione di anzianità	L. 122/2010 art. 12/1
01.01.2011	Applicazione cd. finestra mobile Pensione di anzianità, viene differita di 12 mesi	L. 122/2010 art.12/2
01.01.2012	Per le pensioni di anzianità conseguibili con 40 anni di contribuzione utile, a prescindere età anagrafica, la data di decorrenza della pensione viene differita di un mese (13 mesi - anziché 12)	L. 111/2011 art. 18/22 ter
Biennio 2012-2013	Blocco della perequazione delle pensioni mensili superiori a 5 volte il minimo	L. 111/2011 art. 18/3
01.012013	Aumento dei requisiti anagrafici (da quantificare con decreto direttoriale dei Ministeri interessati) per le pensioni di anzianità e di vecchiaia in base alla speranza di vita media della popolazione Italiana (Ipotesi incremento di 3 mesi) Pensione di vecchiaia - Limite anagrafico: 65, 63 e 60 Pensione di anzianità: 53+3mesi, 57+3mesi	L. 122/2010 art. 12/bis L. 111/2011 art. 18/4
01.012013	Per le pensioni di anzianità conseguibili con 40 anni + 3 mesi di contribuzione utile, a prescindere età anagrafica, la data di decorrenza della pensione viene differita di un ulteriore mese (14 mesi - anziché 13)	L. 111/2011 art. 18/22 ter
01.01.2014	Dovrebbe essere ripristinata la perequazione delle pensioni mensili superiori a 5 volte il minimo	L. 111/2011 art. 18/3
01.01.2014	Per le pensioni di anzianità conseguibili con 40 anni + 3 mesi di contribuzione utile, a prescindere età anagrafica, la data di decorrenza della pensione viene differita di un ulteriore mese (15 mesi - anziché 14)	L. 111/2011 art. 18/22 ter
01.01.2016	Secondo ipotetico adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita	L. 122/2010 art. 12/bis L. 111/2011 art. 18/4

Criteri di valutazione relativi alle incompatibilità ed alla potestà di svolgimento di altra attività per il personale della Polizia di Stato.

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in ordine al dovere di esclusività ed alla possibilità per un appartenente alla Polizia di Stato di svolgere attività extralavorative.

Al riguardo si ribadisce che per quel che concerne il lavoratore pubblico, esiste un obbligo-dovere di esclusività ribadito dall'articolo 53 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998).

Il comma 6 dell'articolo 53 citato, fa espresso riferimento al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico nel quale rientra il lavoro nella Polizia di Stato. E' vero che la stessa norma, poi, contempla l'eccezione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, ma tuttavia, com'è ben noto, nella Polizia di Stato non sono previste forme di lavoro a tempo parziale.

Per quel che concerne gli aspetti fiscali vige il principio della assoggettabilità ad IRPEF di tutti i redditi da lavoro.

Occorre aggiungere che per quel che concerne, in genere, i criteri di valutazione relativi alle incompatibilità ed alla potestà di svolgimento di altra attività per il personale della Polizia di Stato, la Segreteria Nazionale del Siulp ha provveduto in data 18 novembre 2011 ad inviare una specifica nota al Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Ufficio Rapporti Sindacali, il cui testo è stato pubblicato nel notiziario flash nr. 3 del 3 febbraio 2012.

Il Dipartimento ha reso noto il proprio avviso sulla questione con la nota Ministeriale 557/RS/01/78/2766 del 23 febbraio 2012 il cui testo, ad ogni buon fine si riporta:

"Si fa riferimento alla nota n. 499/2011/p.s. del 18 novembre 2011, concernente l'oggetto. AI riguardo la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che la nonna generale che disciplina la materia delle incompatibilità, dei cumuli di impieghi ed incarichi, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, va raffrontata con le disposizioni ordinamentali di questa Amministrazione.

Come noto, infatti, il rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di polizia è stato escluso, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del citato testo unico, dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, restando lo stesso disciplinato dalle norme di diritto pubblico di cui allo specifico ordinamento.

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l'art. 50 del D.P.R. 24/411982 n. 335, che vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l'assunzione di impieghi pubblici e privati e l'accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

In via generale, si ritiene che con tale disposizione sia stato escluso l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego.

Peraltro, in relazione allo status di appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, vanno escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali

e quelli riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato.

Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165. Giova soggiungere, in proposito, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, caso per caso, la compatibilità allo svolgimento di attività extra istituzionali anche sotto il profilo dell'opportunità, tenuto conto del tipo di incarico, dell'eventuale coincidenza dello stesso con i compiti istituzionali e di eventuali altri elementi a. tal fine rilevanti.

Sotto il profilo meramente procedimentale, il dipendente dovrà inviare l'istanza di autorizzazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, corredata dell'eventuale nulla osta del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, indicando il periodo temporale cui la collaborazione/incarico fa riferimento, la fattispecie contrattuale con la quale si instaura il rapporto di lavoro nonché l'ammontare del compenso.

E' stato, infine, rappresentato che in occasione di quesiti inerenti la possibilità per i dipendenti di svolgere attività extraistituzionali, sottoscrivendo contratti con soggetti esterni all'Amministrazione, sono state valutate in senso favorevole talune richieste ritenendo, in generale, ammissibili quelle fattispecie negoziali basate su elementi non contrastanti con i criteri adottati in materia di incompatibilità e che non comportino, in buona sostanza, l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego”.

Ultim'ora: definizione dei criteri riguardanti la mobilità interna del personale della polizia di stato.

In arrivo la bozza di circolare

A seguito della nota inviata al Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi lo scorso 23 gennaio 2013, il cui testo trovate pubblicato sul flash nr. 4-2013 visionabile sul nostro sito, siamo a comunicare che il Dipartimento della P.S. ha provveduto a redigere una bozza di circolare che è stata già trasmessa all'Ufficio Relazioni Sindacali per l'avvio delle procedure di consultazione sindacale.

Si tratta di una importante occasione per avviare a soluzione l'annoso problema della mobilità interna che necessita di essere ricondotto all'interno di un sistema di regole informato al principio di trasparenza.

Concorsi a commissario della Polizia di Stato

A seguito della nota inviata al Direttore Centrale per le Risorse Umane in data 10 gennaio u.s. il cui testo è stato pubblicato sul flash nr. 1-2013 visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, veniamo a comunicare che il Dipartimento della P.S., con nota del 17 gennaio 2013, ha fornito assicurazioni circa il fatto che le osservazioni formulate dal SIULP in merito alla nuova procedura concorsuale introdotta dalla modifica normativa apportata dalla legge 7 agosto 2012 nr. 131, con riferimento ai titoli da ammettere a valutazione, sono state accolte e tenute in considerazione nella redazione del bando di concorso in via di pubblicazione.

Concorso interno mille posti vice ispettore della Polizia di Stato

Il 14 febbraio p.v. si terrà la riunione, a cui parteciperà una delegazione del Siulp, per discutere la bozza di bando relativa al concorso per vice ispettore.

Riconoscimento dell'aggravamento di infermità per causa di servizio, ai fini della revisione dell'equo indennizzo



Alcuni nostri lettori ci chiedono chiarimenti in merito alla natura del termine previsto dall'14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461, per la proposizione dell'istanza di aggravamento della menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio

L'istanza di aggravamento della menomazione riconosciuta e di revisione dell'equo indennizzo già concesso può essere prodotta, per una sola volta, nel termine di cinque anni dalla data di comunicazione del

provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.

Il Consiglio di Stato si è più volte occupato di problemi connessi all'applicazione della normativa che trova la sua fonte nell'art. 14, co. 4, D.P.R. 29 dicembre 2001, n. 461.

In primis l'alto consesso ha affermato la natura perentoria e non sollecitatoria né ordinatoria del termine quinquennale, prescritto, secondo un orientamento interpretativo dal quale non si è mai discostato (cfr. 24/01/2013 n. 2299/2012 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 21/11/2012 Numero 00252/2013 e data 24/01/2013)

L'art. 14, D.P.R. n. 461 del 2001 prevede un termine che ha natura decadenziale, consistendo in una valutazione ope legis di una delle condizioni necessarie per l'accertamento dell'intervenuto aggravamento delle infermità contratte per causa di servizio, essendo diretto a realizzare la superiore esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, con l'effetto che non possono ricevere tutela gli aggravamenti delle menomazioni dell'integrità fisica, che si verificano oltre il termine suddetto, al di là della consapevolezza o meno dell'infermità da parte dell'interessato (ex multis, Adunanza II Sezione del 21 novembre 2012 nr. Affare 02299/2012 -Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2009, n. 499; Id., sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2044; Id., 22 ottobre 2004, n. 6954; Id., sez. V, 3 giugno 2002, n. 3048; Id., sez. VI, 27 gennaio 1999, n. 79).

Sportello Siulp: consulenza *on line*



Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (art. 16 l. 111/2011)

Si riporta il testo della nota inviata il 6 febbraio 2013 al Prefetto Alessandro MARANGONI V. Capo Vicario della Polizia di Stato V. Direttore Generale della Pubblica Sicurezza:

"Signor Prefetto, con la circolare n. 333.A/9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli elementi di risposta forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla applicazione dell'art. 16, commi 9 e 10. del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) che ha introdotto modifiche all'art. 55 septies (commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico (tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato).

In particolare la citata Direzione Centrale ha esplicitato il contenuto del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica che, con riferimento all'assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, precisa a chiare lettere come "la normativa, anche in un'ottica di semplificazione, abbia modificato solo il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell'imputazione dell'assenza o malattia, non necessita alcuna certificazione attestante una patologia ma sarà sufficiente la produzione dell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto".

Tale direttiva afferma in modo lapalissiano che ai fini della giustificazione dell'assenza basta produrre una semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (pubblica o privata) che esegue la prestazione, senza alcuna necessità di far riferimento a stati patologici di sorta. Peraltro, su tale questione la Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio I - Affari Generali e Giuridici aveva fornito risposta alla Questura di Trieste su specifico quesito (prot. n.333-A/9807.F.7/3462 del 28/5/2012,).

Eppure, dal territorio pervengono numerose segnalazioni di interpretazioni ed applicazioni in difformità rispetto a direttive che a noi paiono essere di senso e significato inequivocabile. E' il caso della Questura di Treviso, ma anche di altri Uffici periferici che sembrano avere difficoltà a dare piena applicazione a disposizioni la cui ratio risiede semplicemente nell'esigenza di non imporre la comunicazione di dati particolarmente sensibili e soggetti a specifica tutela quali quelli relativi alle condizioni di salute, in contesti in cui è lo stesso legislatore ad escludere tale dovere, ai sensi e per gli effetti della normativa che presidia la tutela della riservatezza dei dati personali.

Ci attendiamo quindi un suo tempestivo intervento per porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata a rendere uniforme, sul territorio, l'applicazione della disciplina in narrativa.

Consapevoli della Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano i dipendenti e la concretezza con cui affronta le questioni che hanno ricadute dirette sul benessere del personale, sono certo che vorrà approfondire la questione e trovare soluzioni adeguate alla problematica rappresentata. Nell'attesa di cortese riscontro, Le invio sentimenti di rinnovata stima".

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI